



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto da

rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Zoppellari, Luciana Toni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Zoppellari in Bologna, via Vascelli 8;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Forlì-Cesena, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento Prot. N. P-FO/L/N/2020/100877, emesso dalla Prefettura di Forlì-Cesena, Sportello Unico per l'Immigrazione, in data 29/09/2021, notificato in data 16/10/2021, portante la declaratoria di rigetto della dichiarazione di emersione dal rapporto di lavoro irregolare per il cittadino extracomunitario presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 da Bassirou Fall in data 08/07/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Forlì-Cesena e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, per un verso, le richieste di integrazioni documentali, pur indirizzate al datore di lavoro, se inadempite riverberano i loro effetti sul destinatario del procedimento di regolarizzazione; e, per altro verso ed in ragione della straordinarietà di tale procedura, occorre attribuire rilevanza alla documentazione a tal fine comunque acquisita sicché appare opportuno disporre che l'amministrazione proceda a motivato riesame delle proprie determinazioni alla luce della richiesta di idoneità alloggiativa (effettuata in data 14/10/2021 e, dunque in data precedente al rigetto) e della complessiva documentazione in atti e trasmessa all'ufficio il 13.11.2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi in motivazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 dicembre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO